



TRIBUNALE DI RIMINI  
SEZIONE UNICA PENALE  
TRIBUNALE DEL RIESAME

N. 17/17 R.R.T.L.

N. 4377/15 NR.P.M.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott.	Silvia	Corinaldesi	<i>Presidente</i>
dott.	Benedetta	Vitolo	<i>Giudice relatore</i>
dott.	Manuel	Bianchi	<i>Giudice</i>

vista la richiesta di riesame proposta, con atto pervenuto il 5.04.2017, nell'interesse della Curatela del Fall. n. 31/2013 di \_\_\_\_\_ s.r.l. in persona del Curatore in carica, Rag. Ettore Trippitelli, in virtù del decreto emesso dal G.D. del Tribunale di Rimini, dott. Rossino in data 04.04.2017, avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente ex art. 322 ter c.p. ( estensione del decreto di sequestro datato 15-16.09.2015) emesso dal Gip presso il Tribunale di Rimini in data 05.11.2015, notificato al Curatore il 30.03.2017, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni immobili meglio descritti in atti;

all'esito dell'udienza camerale del 28.04.2017, sentito il difensore della Curatela;

OSSERVA

Va premesso che in data 30.03.2017 la Guardia di Finanza di Rimini notificava al Curatore del Fallimento \_\_\_\_\_ s.r.l., Rag. Ettore Trippitelli, il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini in data 05.11.2015, qualificato come "*decreto di sequestro preventivo per equivalente ex art. 322 ter c.p. - D. lgs. n. 74/2000 ( estensione del decreto di sequestro datato 15-16.09.2015*". Nella stessa data il vincolo veniva trascritto su beni immobili appresi, sin dal 2013, dalla procedura concorsuale all'attivo fallimentare, ovvero: a) terreno agricolo identificato al Catasto dei Fabbricati Comune di Rimini ( area urbana) al foglio 161 part. Ila 208 cons. 5498 mq; b) appartamento al piano 2° identificato al Catasto dei fabbricati Comune di Rimini al foglio 161 part. Ila 206 sub. 34; c) locale cantina al piano interrato identificato al Catasto dei fabbricati Comune di Rimini al foglio 161 part. Ila 206 sub. 71; d) locale cantina al piano interrato identificato al Catasto dei Fabbricati Comune di Rimini al foglio 161 part. Ila 206 sub. 122. Il decreto "*estensivo*" veniva emesso nell'ambito del procedimento penale nei

confronti di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e di amministratore unico della società \_\_\_\_\_ s.r.l., indagati per i delitti di cui agli artt. 81, 110 c.p. e 5 del D. lgs. n. 74/2000, asseritamente commessi nel biennio 2011 - 2012.

L'istante evidenza, in primo luogo, l'esistenza della legittimazione ad impugnare in capo al Curatore fallimentare; quindi si duole dell'indebita estensione del vincolo a beni immobili da considerarsi non riconducibili né tantomeno nella disponibilità della persona del \_\_\_\_\_, ma di esclusiva pertinenza della Curatela Fallimentare.

Il riesame è fondato.

Sussiste, a parere del Collegio, la legittimazione del Curatore ad impugnare il provvedimento di sequestro; infatti l'orientamento della Cassazione che ha escluso la legittimazione ad impugnare il provvedimento cautelare in capo al Curatore appare oggi superato dall'orientamento più recente della medesima Corte di legittimità, che ha portato a distinguere l'aspetto formale del rapporto di titolarità dei beni fallimentari da quello sostanziale, in sostanza replicando, a fini penalistici, la distinzione tra proprietà e possesso propria del diritto civile ( cfr. Cass. Sez. III, 12 luglio 2016, n. 42469: *"Il concetto di disponibilità nel settore delle cautele reali ha un contenuto esclusivamente fattuale, corrispondendo in sostanza all'istituto civile del possesso. Pertanto, pur se chi ha la disponibilità può avere sullo stesso bene anche un diritto reale – nei casi in cui non si sia aperta alcuna discrasia tra forma e fatto-, il diritto comunque non è il presupposto automatico della disponibilità, che in sede penale costituisce proprio lo strumento per contrastare la titolarità di diritti "vuoti" su beni che in realtà sono esclusivamente a disposizione di soggetti diversi da chi ne è il proprietario o comunque è il titolare di un diritto su di essi. La disponibilità nel settore della cautele reali penali esige quindi l'effettività, ovvero un reale potere di fatto sul bene che ne è l'oggetto"*). Inoltre, come osservato da autorevole dottrina, il curatore fallimentare, pur essendo organo terzo rispetto ai creditori, ne protegge gli interessi; di qui l'interesse e la conseguente legittimazione ad eliminare un vincolo che potrebbe precludere la soddisfazione dei creditori medesimi.

La legittimazione ad impugnare il provvedimento fa capo, pertanto, al Curatore, che ha la disponibilità sostanziale del bene fallimentare dalla dichiarazione di fallimento, intervenuta – peraltro - in data 20.05.2013, e quindi ben due anni prima dall'emissione del decreto e ben quattro anni prima della sua notifica ed esecuzione; pertanto gli immobili della società fallita s.r.l. erano stati già appresi all'attivo fallimentare in data notevolmente antecedente all'apposizione del vincolo.

Il Collegio inoltre rileva che il Curatore fallimentare è soggetto direttamente chiamato in causa nel presente procedimento, in quanto destinatario della notifica della misura cautelare reale; anche sotto questo profilo non può, quindi, disconoscersi la sua legittimazione ad impugnare il provvedimento.

Venendo al merito dell'impugnazione, va rilevato che i reati tributari sono contestati al [redacted] e al [redacted] nelle rispettive qualità di amministratori – di fatto e di diritto – della società [redacted] s.r.l.; la società [redacted] s.r.l., pertanto, è totalmente estranea alle condotte criminose attribuite agli indagati, asseritamente poste in essere nell'interesse di altra, distinta società.

Né vale obiettare che la società fallita è riconducibile di fatto all'indagato [redacted] che, attraverso la [redacted] s.r.l. e la [redacted] s.r.l. detiene il 100 % delle quote della [redacted] s.r.l. ( come risulta dalla nota della Guardia di Finanza depositata in data 28.03.2017, agli atti); a questo proposito appare opportuno ricordare che la Cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che non è consentito il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di una persona giuridica, qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio ( cfr. Cass. SS.UU., 5 marzo 2014, n. 10561, Gubert). Nel caso di specie non è provata, e nemmeno allegata, la mancanza di autonomia della società [redacted] s.r.l. rispetto alla persona fisica de

A prescindere da questo aspetto, ciò che rileva è che, nel caso di specie, la società [redacted] s.r.l. veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Rimini pronunciata in data

28.05.2013, mentre il decreto di sequestro preventivo del Tribunale di Rimini veniva emesso il 5.11.2015 e trascritto il 30.03.2017.

Ora, l'art. 42 della legge fallimentare sancisce che *“la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”*. Al medesimo concetto di *“disponibilità”* fa riferimento anche l'art. 322 ter c.p.; per l'operatività della confisca i beni di valore corrispondente al profitto dovranno rientrare nella disponibilità del reo; una nozione, questa, da determinarsi sulla base di parametri anche fattuali, con la conseguenza che si potranno confiscare i beni di cui il reo ha sia la titolarità formale, che la mera disponibilità materiale *uti dominus* ( conf. Cass. 24.03.2005, n. 11732).

Ebbene, nella recente sentenza della Suprema Corte sopra richiamata (Cass. Sez. III, 12 luglio 2016, n. 42469), si afferma che la legittimazione del Curatore è ancora più plausibile laddove il bene sia già entrato a far parte dell'attivo fallimentare; infatti se la cautela reale interviene dopo l'apertura della procedura concorsuale, il curatore ha la disponibilità dei beni fallimentari già prima della pronuncia del provvedimento di sequestro; specularmente se ne potrebbe dedurre che, dopo l'intervento della sentenza di fallimento, l'indagato ha perso la disponibilità dei beni a favore della curatela, e quindi il sequestro non è ammissibile. Pertanto non pare potersi configurare, in capo agli indagati, la disponibilità effettiva dei beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, attesa l'antioriorità dello *“spossessamento”* fallimentare conseguente alla dichiarazione giudiziale di insolvenza.

In ogni caso, tenuto conto della diversità di orientamenti circa l'individuazione della portata effettiva del c. d. *“spossessamento”* patrimoniale derivante al fallito dalla dichiarazione di fallimento, e rimanendo nell'alveo dell'insegnamento delle Sezioni Unite ( cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 29951 del 2004, Focarelli e altri), dove si evidenzia che il fallito conserva, sino al momento della vendita fallimentare, la proprietà dei beni, pur restando questi vincolati al fine di garantire un'equa soddisfazione di tutti i creditori mediante l'esecuzione forzata, la conclusione non muta; infatti dagli atti non emergono ragioni per cui le ragioni sottese al sequestro dovrebbero prevalere rispetto a

quelle attinenti ai legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare, ovvero la possibilità che il fallito possa ritornare nella disponibilità dei beni sequestrati alla chiusura del fallimento, riacquistando il pieno potere di disporre, anche surrettiziamente, in spregio alle esigenze di cautela penale.

Alla luce delle considerazioni svolte la richiesta di riesame deve essere accolta, conseguendone la revoca del decreto di sequestro e la restituzione dei beni all'avente diritto Curatela del fallimento s.r.l.

**P.Q.M.**


Visto l'art. 324 c.p.p.,

in accoglimento della richiesta di riesame,

- revoca il decreto di sequestro preventivo per equivalente eseguito, in forza del decreto del GIP di Rimini del 5.11.2015, sui seguenti beni immobili appartenenti all'attivo della procedura fallimentare del fallimento s.r.l.
  - terreno agricolo identificato al Catasto dei Fabbricati Comune di Rimini (area urbana) al foglio 161 part. Ila 208;
  - appartamento al piano 2° identificato al Catasto dei fabbricati Comune di Rimini al foglio 161 part. Ila 206 sub. 34;
  - locale cantina al piano interrato identificato al Catasto dei fabbricati Comune di Rimini al foglio 161 part. Ila 206 sub. 71;
  - locale cantina al piano interrato identificato al Catasto dei fabbricati Comune di Rimini al foglio 161 part. Ila 206 sub. 122;
- dispone il dissequestro e la restituzione dei beni medesimi all'avente diritto Curatela del fallimento s.r.l.
- Manda al P.M. in sede per l'esecuzione del provvedimento e alla Cancelleria per quanto di competenza.

Rimini, 22 maggio 2017


il Giudice rel.

*Benedita Vitolo*  


il Presidente del Collegio

*Silvia Corinaldesi*



TRIBUNALE DI RIMINI	
DEPOSITO CANCELLERIA	
IL	22 MAG 2017
da	
IL CANCELLIERE	